

Cl: 8.21
Fasc:N.458.3/2014

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI BASE LEGNO, NEL COMUNE DI SANFRÈ.
PROPONENTE: ROSSO COMMERCIO S.R.L., STRADA SARTESI N. 25, 12040 - SANFRE'
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 02.08.2023 con prot. di ric. n. 50749, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della società ROSSO COMMERCIO S.r.l., con sede legale in Strada Sartesi n. 25 a Sanfrè;
- con nota provinciale prot. n. 52235 dell'8.08.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall' 8 agosto al 6 settembre 2023;
- con nota prot. n. 52236 dell'8.08.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 7.z.b) dell'Allegato B della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"*.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 57608 del 07.09.2023, l'**ASL CN2**, presa visione della documentazione, per quanto di competenza, trasmette le seguenti valutazioni:
 - per quanto riguarda le attività di compostaggio, stante le dimensioni dell'impianto, richiede di descrivere quali strategie si intendono adottare per:

- il controllo della temperatura di bio-ossidazione (superiore a 55 °C per almeno 5 giorni), con la quale si ottiene l'eliminazione dei germi patogeni (Salmonella) e una riduzione della carica microbica;
 - il rispetto di requisiti qualitativi di accettabilità del compost in uscita (ACV di cui al D.lgs. 29/04/2010 n.75);
 - la tracciabilità del prodotto in uscita.
 - In merito alle molestie olfattive, ritiene necessario, dal momento che il compost sarà prodotto a cielo aperto, che il proponente predisponga una elaborazione cartografica con indicazione delle distanze tra l'impianto e le abitazioni singole più vicine e il centro abitato.
 - Le operazioni con elevato potenziale di formazione di particolato, soprattutto quelle a carico del compost finito, dovrebbero essere condotte in strutture chiuse; il proponente dovrà quindi illustrare le modalità di stoccaggio del compost prodotto.
 - Ritiene opportuno valutare una distanza massima oltre la quale il compost non venga trasportato e utilizzato (LG Regione Piemonte Direzione Sanità, 2009, "Il compostaggio").
 - Relativamente alla protezione delle acque sotterranee, prende atto della presenza di un pozzo idropotabile, ad una distanza di circa 200-250 metri e di un pozzo ad uso irriguo, ad una distanza di 50 metri dal piazzale principale; richiede al proponente di descrivere quali strumenti intende mettere in atto a tutela della falda sotterranea e delle opere di presa poste nelle vicinanze.
 - In merito al rumore rimane in attesa degli esiti della campagna di misure che verrà condotta per la verifica del rispetto dei limiti della zonizzazione acustica.
 - Prende atto che è in progetto la piantumazione di una barriera verde lungo il perimetro dell'impianto.
 - Infine in merito ai rischi professionali specifici, cui sono soggetti i lavoratori esposti, quali il bio-aerosol, costituito da microrganismi (batteri, spore, tossine e funghi) presenti nel materiale organico trattato o sviluppati durante il processo di compostaggio e veicolati anche tramite le polveri, richiede alla parte di procedere a quanto previsto al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla messa in atto delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
 - In data 10 ottobre 2023, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. 65216 del 12.10.2023 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio gestione rifiuti, di cui alla nota prot. ric. n. 64678 del 10.10.2023, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
 - Pertanto, con nota prot. n. 66018 del 16.10.2023 si è proceduto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
 - Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico del 10 ottobre 2023, sulla base dei contributi citati, si era evidenziato quanto segue:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per la messa in riserva e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi;
 - aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione dell'acqua meteorica di prima pioggia, redatto ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - valutazione previsionale di impatto acustico sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
 - eventuale autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.
 - Scia antincendio finale, per concludere quanto già presentato ed approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/11.

2. Dal punto di vista tecnico, la ditta è già autorizzata alla gestione dei rifiuti e prevede un ampliamento dell'attività e delle aree a disposizione. L'azienda ha in progetto di implementare la propria attività di gestione rifiuti ed in particolare è interessata ad autorizzare nuove operazioni di recupero (R3 e R12) per l'ottenimento di materia prima seconda end of waste biocombustibile e legno tritato ridotto volumetricamente ancora rifiuto e per effettuare operazioni di compostaggio per la produzione di compost/ammendante.

Lo stabilimento risulta formato da due capannoni prefabbricati della dimensione complessiva di 4390 mq circa, uffici aziendali utilizzati per l'espletamento delle pratiche burocratiche, con una superficie di circa a 103 mq e due piattaforme a cielo libero, una di circa 21000 mq e l'altra di circa 7490 mq.

Le attività che l'azienda intende attuare sul materiale rifiuto in arrivo al sito sono le seguenti:

- Attività per il recupero di materiale per la produzione di MPS end of waste biocombustibile (R3) e di legno ridotto volumetricamente (R12);
- attività per il recupero R3 di materiale, per la produzione di compost ammendante - Messa in riserva R13 esclusiva di potature.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite:

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La ditta ad oggi è autorizzata con AUA per la gestione di circa 37.500 t/anno di rifiuti e chiede un aumento della capacità annuale per trattare 81.000 t/anno. Il nuovo settore dove si svolgerà la nuova attività di recupero R3 per la produzione di biocombustibile e del compost ammendante risulta avere una superficie pari a circa 7490 m², dalla planimetria allegata le aree previste per rifiuti, cumuli mps, e aree di maturazione andrebbero a saturare completamente i metri quadri a disposizione.

La ditta ha previsto uno stoccaggio del EER 030105 polverulento (probabilmente derivante dalla produzione di laminati) sotto copertura ma vista la tipologia di materiale sarebbe più opportuno un suo completo confinamento per evitare la dispersione di polveri. Inoltre la ditta avrebbe intenzione di dosare questo rifiuto con quelli del cumulo A senza indicare le modalità e i volumi utilizzati per questa fase.

La ditta intende procedere parallelamente alle lavorazioni sia di rifiuti che di altro materiale non classificabile come rifiuto, senza specificare quale aree sarebbero utilizzate e quali accorgimenti utilizzerebbe per non avere la commistione di rifiuti con non rifiuti.

Per quanto riguarda la produzione di end of waste per la formazione di biomassa combustibile la ditta fa riferimento alla norma Uni. En ISO 17225-1. Nel caso specifico non è presente una disciplina comunitaria di riferimento che definisca i criteri e le condizioni per cui le tipologie di rifiuti in questione cessano di essere tali, tantomeno sono presenti decreti emanati ai sensi del comma 2, art. 184-ter del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

Sono necessarie integrazioni documentali al fine di dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, art. 184-ter del D.lgs.03.04.2006, n. 152 e s.m.i..

b. Aspetti progettuali: acque

La ditta dichiara che i piazzali di stoccaggio dei rifiuti sono già equipaggiati con impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia senza però allegare planimetrie e relazioni sull'effettiva capacità secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.).

c. Aspetti progettuali: impatto acustico

La ditta dovrà prevedere una nuova valutazione previsionale di impatto acustico che tenga in considerazione tutte le modifiche che intenderà attuare.

d. Aspetti progettuali: emissioni

La ditta ha valutato le emissioni derivanti dalla nuova fase di compostaggio e gli odori provocati dalla fase di bioossidazione e maturazione in modo abbastanza superficiale.

- Con nota prot. ric. n. 81035 del 14.12.2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 19.12.2023 con prot. n. 82273.

- In data 09 gennaio 2024 l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 2352 dell'11.01.2024) e del parere dell'ASL CN2 (nota prot. ric. n. 2359 dell'11.01.2024), si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate in data 14.12.2023. Dalla riunione sono emerse le seguenti ulteriori osservazioni relative al Punto 3 "Dal punto di vista ambientale":

a bis) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Si ribadiscono tutte le osservazioni di cui al punto a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti.

b bis) Aspetti progettuali: acque

Relativamente alla valutazione in oggetto, al punto 2.2 dell'Allegato 2 (Relazione tecnica) il proponente afferma che, per la tipologia di attività svolta ed il materiale da trattare, le superfici dei piazzali non sono considerate "scolanti" e pertanto associano le acque meteoriche di dilavamento ad acque di seconda pioggia che saranno trattate solo mediante disoleatore.

Ciò premesso, quanto sopra risulta poco cautelativo e, ai fini di una maggior tutela del Corpo idrico (Rio Conca), la ditta dovrà prevedere di trattare le acque di prima pioggia come previsto dai Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.).

Occorrerà pertanto integrare la relazione tecnica con la documentazione prevista dall'allegato A) del regolamento sopra citato e sarebbe opportuno inoltre:

- adeguare l'impianto di trattamento anche con una sezione di sedimentazione;
- fornire la scheda tecnica del disoleatore in progetto nonché il relativo calcolo del dimensionamento del volume di disoleazione/sedimentazione;
- redigere un piano di manutenzione delle vasche di prima pioggia riportante le modalità e tempistiche di pulizia della stessa;
- fornire una idonea e leggibile planimetria relativa al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, in cui siano evidenziate le superfici scolanti e non scolanti (es. attraverso colori differenti) e le relative tubazioni di raccolta delle acque di dilavamento delle superfici stesse, fino all'impianto di depurazione dedicato;
- Individuare in maniera univoca sulla planimetria, l'esatto punto di immissione dello scarico nel corpo idrico recettore prescelto;
- in merito alla tutela della falda sotterranea, dovrà essere approfondito il discorso relativo alle misure di mitigazione e controllo da implementare, data la presenza nelle immediate vicinanze di due opere di presa:
 - pozzo idropotabile, ubicato ad una distanza di circa 200-250 metri (distanza di sicurezza 200 m, rif. leggi regionali);
 - pozzo ad uso irriguo, ubicato ad una distanza di 50 metri dal piazzale principale, (distanza minima consigliata 500 m, rif. leggi regionali).

Dovrebbe essere altresì valutata la possibilità di riutilizzare le acque di seconda pioggia al fine di massimizzarne il recupero e il riutilizzo come acqua tecnica per usi interni e reimmetterla nel ciclo di gestione dell'attività (bagnatura cumuli prima della triturazione).

Con lo scopo di gestire eventuali eventi incidentali (incendio con utilizzo di acque di spegnimento), nell'ambito dei lavori di allestimento delle opere di intercettazione, veicolazione e trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti, a monte dell'ultimo punto accessibile, dovrà essere valutata l'installazione di una saracinesca ad azionamento manuale per una rapida intercettazione dei reflui immessi nel corpo ricettore.

In proposito dovrà essere chiarita la posizione del dispositivo con apposita indicazione planimetrica. L'elaborato grafico dovrà essere rappresentato con una scala idonea non inferiore a 1:500.

Nel caso vi sia più di un punto di immissione nel corpo recettore, si richiede di specificare quali e quanti punti di immissione saranno dotati di tale presidio.

Sul campo, i punti di intercettazione rapida dovranno essere resi ben visibili con apposita segnaletica sia verticale sia orizzontale.

Inoltre, in base alla procedura di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali, potrebbe essere necessario adeguare e mantenere aggiornato un piano di emergenza che definisca i tempi ed i modi di intervento e individuare le possibili situazioni di emergenza ambientale connesse con le attività allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti conseguenti ad

incidenti. Il tutto potrebbe essere integrato con una planimetria di emergenza su cui poter individuare facilmente i kit di primo intervento (materiale assorbente).

c bis) Aspetti progettuali: impatto acustico

Dall'analisi della relazione del tecnico di parte datata 28.11.2023 relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi con produzione di MPS, sono emerse le seguenti perplessità:

- Il correttivo KI per componenti impulsive va applicato unicamente se attribuibile alla sorgente specifica causa di disturbo (pertanto al rumore ambientale) e non al rumore residuo, come ha invece fatto il tecnico di parte (cfr risposta Mattm prot. DSA-2005-00295550 del 21/11/2005 ad Arpa Lombardia).
- Nella misura di residuo presso il ricettore n°1 è stato incluso il rumore di un trattore agricolo impiegato nell'allevamento bovini presente presso lo stesso ricettore, riscontrando un Leq di 48,5 dB(A). Oltre a tale evento (che peraltro potrebbe considerarsi un evento da escludere dalle misure), non vi è nessuna certezza che nel livello misurato non sia ricompreso anche l'apporto derivante dalla ditta in esame. Infatti, le misure del rumore ambientale sono state eseguite sempre in data 09.11.2023 a pochi minuti dall'inizio delle misure di rumore residuo e il tecnico di parte non ha specificato se durante l'esecuzione di queste ultime l'attività della ditta fosse stata sospesa. Ad ogni modo, osservando il grafico di pagina 15 sul presunto "rumore residuo", si evince che per la maggior parte del tempo il livello misurato è sempre stato inferiore ai 40 dB(A), pertanto, sarebbe utile avere informazioni in merito ai livelli percentili L90 o L95.
- Senza l'erronea applicazione del correttivo Ki al livello residuo si evince già il potenziale superamento del livello differenziale ovvero $54,6 - 48,5 = 6,1$ dB(A), valore che potrebbe essere ancora superiore senza l'inclusione del rumore del trattore di cui al punto precedente.
- Descrivere la fonte bibliografica di riferimento e giustificare la scelta di utilizzare il valore di livello equivalente pari a 80 dB(A) come valore di rumore generato dall'attività in progetto per il calcolo previsionale.

d bis) Aspetti progettuali: emissioni

In base alla precedente richiesta integrazioni relativa alla descrizione e valutazione delle emissioni odorigene come previsto dalla procedura semplificata prevista dagli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", il proponente ha presentato nelle integrazioni uno studio sull'impatto odorigene dell'impianto in progetto che risulta tuttavia carente nella parte di "caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene". Non è infatti stata fornita alcuna valutazione delle concentrazioni di odore e portate di odore (che potevano essere ricavate anche da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo) associate alle potenziali fonti emmissive che saranno presenti nell'impianto.

Si sottolinea che i recettori individuati, contrariamente a quanto affermato dal proponente (che erroneamente considera i settori della rosa dei venti come direzione in cui avanza il vento anziché da cui proviene), in base alla rosa dei venti da lui fornita, sono sottovento all'impianto con le seguenti frequenze:

R1 e R2: (in direzione SE) 1241 ore/anno → 14.2% del tempo

R3 (in direzione ESE) 832 ore/anno → 9.5 % del tempo

R4 e R5 (in direzione E) 871 ore/anno → 9.9 % del tempo

ovvero si trovano tra i settori in cui il vento spira con maggiori occorrenze.

Non è inoltre stata fornita alcuna informazione in merito ai dati meteorologici utilizzati (fonte, tipologia, anno di riferimento).

Manca una stima quantitativa dell'odore generato dall'attività in progetto in corrispondenza dei recettori individuati.

Pertanto, non essendo state fornite le entità delle concentrazioni odorigene in gioco alle sorgenti emmissive, non è possibile escludere a priori che le ricadute presso i recettori più prossimi presenti sul territorio possano essere tali da superare i valori di accettabilità previsti dagli Indirizzi di riferimento.

Si ritiene a tal punto necessario per valutare la significatività dell'impatto delle emissioni odorigene dell'impianto in progetto, procedere alla caratterizzazione olfattometrica delle fonti emmissive e alla

modellizzazione delle loro ricadute secondo quanto previsto dalla procedura estesa degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- In data 09 gennaio 2024, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 2352 dell'11.01.2024, del parere dell'ASL CN2 di cui alla nota prot. ric. n. 2359 dell'11.01.2024, nonché dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, espresso nel corso del procedimento, di cui alla nota prot. ric. n. 64678 del 10.10.2023, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto l'attività di gestione rifiuti non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa alle lettere di cui al punto 3 dal punto di vista ambientale: lettere "*a. e a.bis gestione Rifiuti; b. e b.bis Acque, c. e c.bis Impatto acustico e d. e d.bis emissioni*";
- l'attività di gestione rifiuti è già esistente;
- la ditta ha modificato il processo di compostaggio riducendo sostanzialmente l'attività di produzione di compost ad un processo rientrante nelle disposizioni in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata (sotto 1000 t/anno e solo su rifiuti "verdi"), come previsto dal DM 5/2/98;

- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva procedura volta al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/06 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 02.08.2023 con prot. di ric. n. 50749, da parte del legale rappresentante della società ROSSO COMMERCIO S.r.l., con sede legale in Sanfrè, Via Sartesi n. 25, per le motivazioni precedentemente citate in premessa.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, all'approfondimento dei seguenti aspetti, finalizzati all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale, da recepire nella redazione degli elaborati progettuali allegati all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/06 e s.m.i., come di seguito indicato e sulla base delle indicazioni fornite dall'ASL CN2, da Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo e dal Settore provinciale Tutela del Territorio – Ufficio Gestione Rifiuti ed in particolare:

- nota prot. 64678 del 10.10.2023 del Settore provinciale Tutela del Territorio – Ufficio Gestione Rifiuti:
 - effettuare un confronto di dettaglio tra le disposizioni contenute nelle NTA del PRGC (richiamate in relazione tecnica) e la situazione aziendale attuale ed in progetto (viabilità, sistemazione strada, diffusione delle polveri, altezze dei cumuli, barriere verde, contenimento de rumore);
 - chiarire le modalità di ricezione, registrazione e trasferimento dei rifiuti in ingresso, visto che la ditta attualmente opera sul foglio n. 6 ed intende estendere l'attività di gestione dei rifiuti al foglio 5, con attraversamento di strada comunale;
 - fornire tutte le valutazioni relative alla produzione EoW ex art 184 bis (cippato biocombustibile e compost) e confronto con le linee guida SNPA, nonché con la Sezione 4, Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - predisporre un'adeguata planimetria riportante:
 - la scala grafica e le misure delle aree rappresentate al fine di consentire le valutazioni sulla idoneità degli spazi in relazione ai tempi di stoccaggio e delle lavorazioni svolte in impianto;
 - le nuove opere che verranno realizzate e le modifiche all'esistente, in modo che si differenzino da quanto già in essere;
 - produrre la documentazione relativa all'ottenimento del CPI che la ditta dichiara di avere già presentato e ottenuto dai VVFF, in particolare la planimetria di fondamentale importanza per valutare l'esclusione del progetto di ampliamento dalla fase di VIA, anche sulla base delle indicazioni ministeriali (c.f.r. Circolare MATTM prot. n 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi");
 - effettuare un confronto puntuale tra quanto richiesto dalla succitata circolare ministeriale e quanto previsto a livello progettuale in relazione alle modalità di stoccaggio dei rifiuti di legno infiammabili;
 - chiarire la situazione aziendale in merito al piano della sicurezza di cui all'art. 26/bis della legge 130/2018;
 - predisporre il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
 - predisporre una valutazione previsionale d'impatto acustico sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- nota prot. 2352 dell'11.01.2024 dell'Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo:

- prevedere di trattare le acque di prima pioggia come previsto dai Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.) ed integrare la relazione tecnica con la documentazione prevista dall'allegato A) del regolamento sopra citato;
 - fornire tutte le valutazioni relative alla produzione EoW (cippato biocombustibile e compost) e confronto con quanto viene richiesto dalle linee guida;
 - valutare la significatività dell'impatto delle emissioni odorigene dell'impianto in progetto, procedere alla caratterizzazione olfattometrica delle fonti emissive e alla modellizzazione delle loro ricadute secondo quanto previsto dalla procedura estesa degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";
- nota prot. 2359 dell'11.01.2024 dell'ASL CN2:
- in merito al processo di compostaggio, chiarire le procedure adottate per il rispetto dei requisiti qualitativi di accettabilità del prodotto finale, della tracciabilità del compost in uscita e del controllo della temperatura (la ditta ipotizza una durata del processo di compostaggio pari a 90 giorni, mentre le Leggi regionali prevedono per i processi di compostaggio che usano prevalentemente frazioni ligneo-cellulosiche tempistiche più lunghe pari a circa 6 mesi o 1 anno);
 - produrre una corretta valutazione dell'impatto odorigeno (l'abitazione più prossima, recettore R1 risulta posta ad una distanza appena superiore a 500 metri);
 - fornire informazioni in merito ai dati meteorologici utilizzati nello "Studio previsionale di impatto odorigeno";
 - produrre una stima quantitativa dell'odore generato dall'attività in progetto in corrispondenza dei recettori individuati;
 - approfondire le misure di mitigazione e controllo, in merito alla tutela della falda sotterranea, data la presenza nelle immediate vicinanze di due opere di presa:
 - pozzo idropotabile, ubicato ad una distanza di circa 200-250 metri (distanza di sicurezza 200 m, rif. Leggi regionali);
 - pozzo ad uso irriguo, ubicato ad una distanza di 50 metri dal piazzale principale, (distanza minima consigliata 500 m, rif. Leggi regionali);
 - descrivere la fonte bibliografica di riferimento relativamente alla "Valutazione previsionale dell'impatto acustico" e giustificare la scelta in merito all'utilizzo del valore di livello equivalente pari a 80 dB(A) come valore di rumore generato dall'attività in progetto per il calcolo.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale